


# I BILANCI DELLE IMPRESE LE CHIUSURE DEI CONTI 2021

Legge di Bilancio 2022 e novità nei principi contabili: cosa cambia nei rendiconti su agevolazioni, ammortamenti, aggregazioni, assemblee e revisione

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA



Il Sole  
**24 ORE**

11/02/22

**IFOCUS DEL SOLE 24 ORE**  
Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n.3.  
In vendita abbinata obbligatoria  
con il Sole 24 ORE a €2,50 (il focus del  
Sole €0,50+ il Sole 24 ORE €2,00).  
Solo ed esclusivamente per gli abbonati,  
in vendita separata dal quotidiano a €0,50.

Chiuso in redazione l'8 febbraio 2022



#### BONUS FISCALI

Detrazione in stato  
patrimoniale  
fra i crediti tributari

Nardini e Pozzoli p. 2

#### AMMORTAMENTI

Sospensione  
prorogata a chi ne  
ha fruito nel 2020

Magnano S. e Pascali p. 5

#### MARCHI E AVVIAMENTI

Tre vie per gestire  
le rivalutazioni  
dopo la stretta

Germani p. 6

#### SEMPLIFICAZIONI SU RICAVI

Test convenienza  
per microimprese  
e bilanci abbreviati

Roscini Vitali p. 11

# Bonus fiscali

## La detrazione va iscritta nell'attivo circolante tra i crediti tributari

Le indicazioni dell'Oic dopo il quesito posto dall'agenzia delle Entrate sul trattamento contabile di quattro casi

Pagina a cura di  
**Iacopo Nardini**  
**Matteo Pozzoli**

I bonus fiscali connessi agli interventi edilizi di cui all'articolo 121 del decreto Rilancio (Dl 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge 77 del 17 giugno 2020) troveranno spazio in molti dei bilanci dell'esercizio 2021 delle società "Oic aderenti". Sul tema della contabilizzazione dei bonus si è soffermato, "interpellato" dall'agenzia delle Entrate, anche l'Organismo italiano di contabilità - Oic - con una comunicazione.

Sembra giusto premettere che il trattamento contabile individuato da Oic interessa la contabilizzazione delle spese che danno luogo all'esercizio dell'opzione di trasformazione della detrazione d'imposta in credito d'imposta - sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito - degli interventi edilizi che danno diritto al cosiddetto superbonus del 110%, di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio, e degli altri interventi indicati nel comma 2 dell'articolo 121 del decreto Rilancio, quali recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica (cosiddetto ecobonus), adozione di misure antisismiche (sismabonus), recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Con la legge di Bilancio 2022 - legge 234/2021 - al comma 29 dell'articolo 1 viene prorogato per gli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà per i contribuenti di usufruire delle detrazioni fi-

scali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari; e fino al 31 dicembre 2025 per il superbonus 110 per cento (per i condomini, per le villette si chiude, a determinate condizioni, quest'anno).

Il quesito dell'agenzia delle Entrate concerne il trattamento contabile della cessione o dello sconto del superbonus di quattro fattispecie:

1 diritto alla detrazione nel bilancio della società committente; secondo l'Oic la detrazione d'imposta - da iscriversi nell'attivo circolante, dello stato patrimoniale, tra i crediti tributari nella voce C, II, 5-bis - rappresenta un beneficio fiscale concesso da un soggetto pubblico, assimilabile a tutti gli effetti a un contributo in conto impianto;

### IN EVIDENZA

Il quesito delle Entrate concerne il trattamento contabile della cessione/sconto del superbonus di quattro fattispecie:

- diritto alla detrazione nel bilancio della società committente;
- sconto in fattura nel bilancio della società commissionaria;
- cessione del credito nel bilancio della società cedente;
- ricezione del credito nel bilancio della società cessionaria

2 sconto in fattura nel bilancio della società commissionaria; il soggetto beneficiario della detrazione non paga la fattura del fornitore ed esaurisce completamente l'intera detrazione; mentre, il fornitore riceve un credito d'imposta - al posto del pagamento. Così facendo, il credito commerciale viene trasformato in credito tributario rilevando per differenza un provento finanziario in caso di superbonus al 110 per cento. Il fornitore deve contabilizzare e utilizzare in compensazione la detrazione d'imposta in quote costanti in cinque anni - a partire dall'esercizio successivo alla cessione - a riduzione della sua imposta lorda sui redditi. In alternativa alla compensazione, il fornitore può sempre decidere di procedere con la cessione del credito ad un ulteriore soggetto;

3 cessione del credito nel bilancio della società cedente: il soggetto beneficiario decide di "monetizzare" la detrazione mediante la cessione del credito d'imposta a un altro soggetto, che può essere anche lo stesso fornitore o, solitamente, un intermediario finanziario o una banca. La differenza tra l'importo della detrazione d'imposta e il corrispettivo di cessione, pattuito tra le parti, è da considerarsi un onere o un provento di natura finanziaria da indicare nel conto economico in C17) Interessi e altri oneri finanziari - in caso di onere - e in C16d) Proventi diversi dai precedenti - in caso di provento;

4 ricezione del credito nel bilancio della società cessionaria: chi acquista il credito fiscale, dal beneficiario dell'originaria detrazione derivante dall'intervento edilizio, può utilizzarlo in compensazione - sempre in cinque quote annuali costanti - o cederlo nuovamente a un altro soggetto. ●

## Quote costanti in cinque anni

### I dettagli

Benefici come contributi in conto impianto

La comunicazione Oic ha assimilato il beneficio fiscale derivante dal diritto di detrazione fiscale da parte della società committente, come indicato, a un contributo in conto impianto. Ciò comporta che lo stesso sia da imputare in conto economico per competenza alla voce A5) «altri ricavi e proventi», con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. La rilevazione di tale credito tributario può avvenire, in linea con quanto indicato dall'Oic 16, attraverso il metodo diretto, ossia a riduzione diretta dell'intervento/investimento sostenuto, o mediante il metodo indiretto, con iscrizione di un risconto passivo da rilasciare pro-quota a conto economico negli esercizi successivi in cui la società può fruire del beneficio.

Rileva ricordare che nel decreto Rilancio, anche alla luce dei chiarimenti delle Entrate, è stato previsto che l'impresa che sostiene una spesa per determinati interventi edilizi che danno diritto alla detrazione del "superbonus" pari al 110% della spesa sostenuta, siano da ripartire in quote costanti su cinque anni a partire dall'anno successivo al sostenimento della stessa spesa. Ciascuna quota annuale potrà essere utilizzata esclusivamente per ridurre l'imposta lorda sui redditi (Irpef/Ires) dello stesso anno, in quanto non è ammesso che tale quota di detrazione sia

rimandata agli esercizi successivi o sia richiesta a rimborso.

Le società che redigono il bilancio in forma "ordinaria" sono tenute, laddove rilevante, ad applicare il criterio del costo ammortizzato sui flussi finanziari futuri derivanti dalla detrazione fiscale. Ciò comporta, in termini generali, che la misurazione del credito debba essere effettuata tenendo conto del "fattore temporale", ossia attualizzando i flussi al tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, laddove questo non differisca significativamente dal tasso di mercato. A tale fine, il documento Oic assume che, ai fini dell'attualizzazione del credito, il tasso di mercato coincida ragionevolmente (se non ci sono evidenze diverse) con il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali.

In sede di redazione del bilancio, la società committente incrementa il valore del credito del provento finanziario, determinato per tramite del criterio del costo ammortizzato, e decrementa il valore del credito, oltre che delle detrazioni già ottenute per tramite di compensazioni, anche delle detrazioni da fruire in sede di versamento delle imposte sul reddito dell'esercizio. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435-bis del Codice civile, o in forma di micro imprese ex art. 2435-ter, non hanno, evidentemente, l'obbligo di adottare il criterio del costo ammortizzato in virtù dell'esenzione generale disposta dall'articolo 2426 del Codice civile ●

## I BILANCI DELLE IMPRESE



## La provenienza

La rilevanza degli interessi per il test del Rol richiede, in base al comma 3 dell'articolo 96, che essi derivino da una operazione

o da un rapporto contrattuale con causa finanziaria oppure da un rapporto contrattuale contenente una componente finanziaria significativa

# Reddito operativo lordo

## Nel dedurre gli interessi conta la loro qualificazione contabile

Sono fiscalmente irrilevanti i finanziamenti infruttiferi erogati dalle controllanti alle controllate per rafforzarne il patrimonio

Pagina a cura di  
Luca Gaiani

Le chiusure di bilancio 2021 accolgono per la terza volta la disciplina del Rol (reddito operativo lordo) "fiscale" per la deduzione degli interessi passivi, di cui all'articolo 96 del Tuir, senza che ancora l'agenzia delle Entrate abbia fornito adeguate e complete istruzioni. I punti da considerare maggiormente, nella predisposizione del calcolo delle imposte da stanziare nel conto economico, riguardano l'esatta individuazione degli oneri e dei proventi finanziari, la sorte degli interessi capitalizzati e la gestione dei componenti reddituali che si riversano da anni precedenti il

2019 (tema su cui è intervenuta la risposta 876/2021).

## Oneri finanziari, doppio test

Le regole del Rol si applicano agli interessi passivi (e attivi), che rispettano le seguenti condizioni:

1 sono qualificabili come tali secondo le regole contabili utilizzate dall'impresa (Ifrs o Oic);

2 la qualificazione contabile non è derogata dalle regole fiscali sulla derivazione rafforzata.

Un possibile e diffuso caso di esclusione dall'articolo 96, di oneri o proventi finanziari "contabili" ma non recepiti fiscalmente dai decreti sulla derivazione rafforzata riguarda i finanziamenti infruttiferi effettuati da società controllanti a controllate con finalità di rafforzamento pa-

trimoniale. L'interesse attivo e passivo calcolato a tassi di mercato viene iscritto in questo caso nel conto economico con contropartita, rispettivamente, il valore della partecipazione (società creditrice-controllante) e una riserva di patrimonio netto (società debitrice-controllata). L'articolo 5 del Dm 8 giugno 2011 prevede per tali componenti reddituali la deroga alla derivazione rafforzata, restando fiscalmente rilevanti solo gli interessi risultanti dal contratto (nel caso, pari a zero). Si tratta, dunque, di componenti reddituali rispettivamente non tassabili e non deducibili che, in quanto tali, non concorrono alla disciplina dell'articolo 96.

La rilevanza degli interessi per il test del Rol richiede inoltre, sempre in base al comma 3 dell'articolo 96, che essi derivino da una operazione o da un rapporto contrattuale con causa finanziaria oppure da un rapporto contrattuale contenente una componente finanziaria significativa.

Vanno considerati per il confronto con il Rol gli oneri e i proventi derivanti da debiti di natura commerciale, qualora essi vengano rilevati contabilmente, sia se espliciti (interessi di dilazione), sia se impliciti e incorporati in base ai principi contabili. Chi si è avvalso della facoltà di non utilizzare il metodo del costo ammortizzato, e più in generale chi non ha applicato il metodo perché gli effetti dal mancato scorporo erano irrilevanti, non ha dunque contabilizzato interessi e non avrà alcun importo da sottoporre al Rol.

## Costi di transazione

Sempre con riguardo ai soggetti che disapplicano il costo ammortizzato nella valutazione dei debiti, la norma di comportamento 207 dell'Associazione italiana dottori commercialisti ha precisato il trattamento dei costi di transazione (spese di istruttoria, oneri di perizia del valore dell'immobile ipotecato, e altri costi accessori per l'ottenimento di fi-

nanziamenti e così via).

In questi casi, i costi di transazione sono iscritti tra i risonci attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale, scendendo successivamente a conto economico lungo la durata del prestito, a quote costanti, ad integrazione degli interessi passivi nominali.

La norma 207 afferma che per chi non utilizza il costo armonizzato, la classificazione contabile del costo di transazione negli oneri finanziari non assume rilevanza ai fini dell'applicazione dell'articolo 96 del Tuir sicché questi costi, ancorché iscritti come interessi passivi, sfuggono ai limiti di deducibilità stabiliti dalla norma. Le regole del Rol si applicano anche agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati inclusi nel costo dei beni ex articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir e dunque quelli capitalizzati sulle immobilizzazioni come pure gli oneri considerati nel calcolo del valore delle rimanenze finali. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Metodo Fifo per il riversamento dei fondi tassati

## Il calcolo

Accantonamenti formati a cavallo del 2019

Attenzione, nel calcolo del Rol fiscale del 2021, al riversamento a conto economico di fondi tassati che si erano formati in parte prima e in parte dopo il 2019, cioè nel primo esercizio di applicazione delle nuove disposizioni.

La norma transitoria contenuta nel Dlg 142/2018 va applicata, come chiarito dalla risposta 876/2021 dell'agenzia delle Entrate, utilizzando una sorta di metodo Fifo, e dunque considerando utilizzati per primi gli accantonamenti più datati.

Dall'esercizio 2019, a seguito delle modifiche del Dlg 142/2018, si è passati da una quantificazione contabile del Rol alla determinazione secondo gli importi fiscali.

I costi della produzione rilevano se nei limiti in cui sono deducibili mentre i proventi si considerano se e nella misura in cui sono imponibili. Una norma transitoria prevede che, nel passaggio dal contabile al fiscale, non si terrà conto di quei componenti iscritti fino al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (e dunque impiegati per il calcolo del vecchio Rol) che assumono rilevanza fiscale a partire dall'esercizio 2019. Ad esempio, un compenso ad amministratori

iscritto per competenza nel 2018 (che aveva concorso a formare il Rol di tale anno), che viene pagato (diventando deducibile) nel 2021, non andrà considerato nel calcolo del Rol di quest'ultimo esercizio in deroga al nuovo criterio fiscale. In secondo luogo, i componenti reddituali contabilizzati a partire dal periodo di imposta 2019, che costituiscono rettifiche, con segno opposto, di costi o di proventi di anni precedenti, concorrono al calcolo del Rol secondo l'importo contabile a prescindere dal loro valore fiscale, eventualmente diverso. Ad esempio, una sopravvenienza passiva indeducibile contabilizzata nel 2021 a fronte di un ricavo iscritto nel 2018 ridurrà il Rol

2021 (anche se indeducibile e dunque non rilevante fiscalmente). Viceversa, una sopravvenienza attiva non imponibile iscritta nel 2021 per il venir meno di un fondo generato da un accantonamento tassato del 2018 (che era stato considerato nel calcolo del Rol contabile di tale esercizio) sarà pienamente rilevante per il Rol "fiscale" del 2021.

La risposta 876/2021 chiarisce il trattamento di un accantonamento tassato stanziato dal 2019 in poiper svalutare il magazzino, il quale, anche se le rimanenze si erano formate in esercizi precedenti (ed erano rilevanti per il Rol contabile di tali anni), non va considerato ai fini della norma transitoria e va quindi quantifi-

cato pari a "zero" per il Rol fiscale (che dunque non viene ridotto dall'accantonamento).

Un dubbio si era posto per lo storno a conto economico di fondi tassati, che si erano formati in parte ante e in parte post 2019. La risposta chiarisce che l'importo rilasciato (provento) va imputato prioritariamente agli strati più vecchi. Ad esempio, si ipotizzi un fondo tassato di ammontare pari a 1.000 (di cui 700 accantonati nel 2018 e 300 nel 2020): l'utilizzo come provento (non imponibile) nel 2021 per 500 va prelevato dallo strato più vecchio e dunque riverterà nell'importo contabile (e non fiscale) per il calcolo del Rol di questo esercizio. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

15%

**La Super Ace**

Deduzione 2021 maggiorata su versamenti soci fino a 5 milioni. Oltre l'importo il rendimento è quello ordinario dell'1,3%

## Ace

## I versamenti dei soci fino a 5 milioni rilevano dal 1° gennaio 2021

Rendimento nozionale del 15% anche se il patrimonio netto contabile è inferiore all'incremento

Pagina a cura di  
**Giacomo Albano**

**D**oppio binario Ace per gli incrementi patrimoniali del 2021: fino al limite di 5 milioni i versamenti dei soci e le destinazioni di utili a riserva possono beneficiare della super-Ace, per l'eccedenza vengono applicate le regole dell'Ace ordinaria.

Il Dl 73/2021 (Sostegni-bis) ha introdotto una rilevante novità in materia di Ace – applicabile al solo periodo d'imposta 2021 – prevedendo l'applicazione di un rendimento nozionale del 15% (in luogo dell'ordinario 1,3%) per gli incrementi patrimoniali effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021 per i

soggetti "solari"), fino al limite di 5 milioni, e indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio 2021.

Secondo le regole ordinarie, la base Ace in ciascun esercizio non può eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio. Tale regola viene disattesa nella super-Ace. Pertanto, la deduzione del 15% su versamenti soci effettuati nel 2021 (anche per effetto di rinuncia a crediti), fino al limite di 5 milioni, spetta anche nel caso in cui il patrimonio netto contabile, per effetto delle perdite del 2021, sia azzerato o comunque inferiore all'incremento patrimoniale.

Entro il medesimo limite di 5 milioni che beneficia dell'Ace "rafforzata", viene inoltre prevista la possibilità di trasfor-

mare l'incentivo in credito di imposta, in alternativa all'ordinaria deduzione del rendimento nozionale (si veda articolo in pagina).

Infine, sempre per il 2021, ed entro il limite di 5 milioni, tutti gli incrementi patrimoniali rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Evidentemente, la disposizione riguarda esclusivamente i conferimenti in denaro effettuati dai soci (cui sono assimilate le rinunce ai crediti), che nell'anno in cui sono eseguiti rilevano secondo il criterio del pro-rata temporis. Al contrario, la previsione non ha alcun impatto sull'accantonamento a riserva dell'utile 2020, che rileva sin dall'inizio del periodo d'imposta già in base alle regole ordinarie.

Come confermato nel corso di Telefisco, tale deroga al criterio del pro-rata temporis è valida solo ai fini della super-Ace e, pertanto, non può essere applicata agli incrementi di patrimonio effettuati nel 2021 che eccedono il limite di 5 mi-

lioni. Allo stesso modo, in caso di durata dell'esercizio diversa da 12 mesi (ad esempio per le società costituite nel 2021) sarà necessario effettuare il ragguaglio alla minore durata dell'esercizio, come avviene nell'Ace ordinaria.

Peraltro, in presenza di incremento della base Ace 2021 derivante da più versamenti effettuati dai soci – complessivamente eccedenti il limite di 5 milioni – la società beneficiaria sarà libera di scegliere a quali applicare il rendimento del 15% e a quali applicare l'Ace ordinaria. Ad esempio se una società ha un incremento della base Ace 2021 di 10 milioni, derivanti da due versamenti soci di 5 milioni, il primo effettuato a gennaio e il secondo a dicembre, potrà calcolare il rendimento del 15% sul versamento effettuato a dicembre, che per effetto della regola speciale rileva dall'inizio del periodo d'imposta, imputando all'Ace ordinaria il versamento effettuato a gennaio cui si applica per il 2021 la

regola del pro-rata temporis.

Lo stesso, evidentemente, in caso di incrementi patrimoniali imputabili in parte a versamenti soci e in parte ad accantonamento utili a riserva.

Quanto ai decrementi di patrimonio e le riduzioni e sterilizzazioni, secondo quanto chiarito dalle Entrate a Telefisco 2022, le stesse vanno portate prioritariamente a riduzione della Super-Ace se si realizzano nel 2021. Le riduzioni o sterilizzazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020, pertanto, vanno a ridurre esclusivamente la base Ace ordinaria, senza impatti sulla super-Ace. Inoltre, come emerge dalla bozza di istruzioni al modello Redditi 2022, il tetto di 5 milioni per la super-Ace agisce sulla differenza tra incrementi lordi del 2021 e decrementi e sterilizzazioni del medesimo anno. Pertanto, in presenza di incrementi lordi superiori a 5 milioni, le riduzioni colpiscono per prima l'eccedenza, il cui importo, in assenza di riduzioni, avrebbe generato Ace ordinaria. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Possibile la conversione in credito d'imposta

**Modalità di fruizione**

Il modello di opzione è del 17 settembre 2021

L'altra novità del decreto Sostegni-bis riguarda le modalità di fruizione dell'incentivo che, secondo le regole ordinarie, comporterebbe una riduzione dell'imponibile 2021, quindi con un beneficio monetizzabile solo in presenza di imponibile positivo e imposta a debito (in sede di pagamento del saldo 2021).

È prevista la possibilità di riconoscimento dell'incentivo in via

anticipata, monetizzandolo immediatamente sotto forma di credito d'imposta, sempre nel limite degli incrementi patrimoniali di 5 milioni. Tale credito si calcola applicando al rendimento nozionale maggiorato del 15% le aliquote Ires (o Irpef) in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e può essere utilizzato, previa comunicazione all'agenzia delle Entrate:

- dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento;
- dal giorno successivo a rinuncia o compensazione crediti;
- dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinazione a riserva l'utile di esercizio.

In pratica, in presenza di un versamento soci per 5 milioni effettuato nel 2021 in favore di una società di capitali, il credito d'imposta è di 180 mila euro (5.000.000 X 15% X 24%), a prescindere dalla data del versamento, e compensabile previa comunicazione alle Entrate. A tal fine l'impresa deve inviare il modello di «Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta Ace» approvato col provvedimento delle Entrate n. 238235 del 17 settembre 2021.

La procedura di conversione della super-Ace in credito d'imposta si è resa operativa sul sito

delle Entrate solo dal 20 novembre e può essere effettuata fino al termine per presentare la dichiarazione dei redditi del 2021.

Le Entrate (centro operativo di Cagliari) hanno fino a 30 giorni di tempo per riconoscere (o negare) il credito d'imposta e solo da quel momento è consentito il concreto utilizzo di esso.

In alternativa alla compensazione in F24, il credito può essere chiesto a rimborso o – sempre previa comunicazione alle Entrate – ceduto a terzi, con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti. Il cessionario può usufruire del credito con le stesse modalità pre-

viste per il soggetto cedente, quindi compensazione in F24, richiesta a rimborso e cessione a terzi.

A Telefisco 2022, le Entrate hanno confermato che in caso di utilizzo dell'agevolazione a riduzione dell'imponibile, si applicano le regole ordinarie. Quindi, in caso di rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto dichiarato, la differenza può essere oggetto di riporto in avanti o trasferimento al consolidato.

La base della super-Ace varrà anche per il calcolo cumulativo dell'Ace ordinaria del prossimo esercizio. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I BILANCI DELLE IMPRESE

## Possibili svalutazioni

Un effetto collaterale della norma sulla sospensione degli ammortamenti è un maggior valore che assume l'attivo

immobilizzato. Di conseguenza, è possibile che si crei una maggior esposizione, per lo meno dal quantitativa, a possibili svalutazioni

# Ammortamenti

## Proroga della sospensione per chi se ne è avvalso nel 2020

La formula utilizzata dalla legge non è però univoca. Da chiarire anche quali elementi delle immobilizzazioni siano toccati

Pagina a cura di  
**Luca Magnano San Lio**  
**Angelo Pascali**

L'articolo 60, comma 7-bis del decreto Agosto (Dl 104/2020) ha introdotto la facoltà di non contabilizzare in tutto o in parte gli ammortamenti delle immobilizzazioni. Tale possibilità è stata originariamente concessa ai soli soggetti Oic con riferimento all'esercizio in corso al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del Dl), corrispondenti ai bilanci al 31 dicembre 2020 per le società con esercizio solare.

La legge di Bilancio 2022 ha esteso tale misura all'esercizio successivo a quello in corso al 15

agosto 2020, quindi ai bilanci con chiusura al 31 dicembre 2021 per le società con esercizio solare, per i soli soggetti che nell'esercizio precedente «non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali». Una formulazione che ha sollevato una serie di dubbi interpretativi.

### I dubbi

Innanzitutto, la locuzione «non abbiano effettuato il 100% dell'ammortamento» potrebbe prestarsi a diverse interpretazioni. Secondo una prima interpretazione, solo le imprese che si sono avvalse della deroga nel bilancio 2020 azzerando del tutto gli ammortamenti (intenden-

do quindi il 100% come riferito alla misura della deroga applicata nel bilancio 2020) possono avvalersi nuovamente della sospensione; così si circoscriverebbe l'ambito di applicazione della deroga sui bilanci 2021 ad un sottoinsieme dei soggetti che nel bilancio dell'esercizio precedente se ne erano già avvalsi.

Un'interpretazione alternativa consentirebbe a tutti i soggetti che si sono avvalsi della deroga nel bilancio 2020 (intendendo quindi il 100% riferito alla misura dell'ammortamento stanziato in bilancio, sia esso 0% o 30% e così via) di fruirne anche sul bilancio 2021. Ciò significherebbe che tutte e solo le imprese che si sono avvalse della facoltà nel bilancio 2020, prescindere dalla misura con cui l'hanno applicata, possono nuovamente avvalersene nel bilancio 2021. Quest'interpretazione appare più convincente sul piano logico, anche perché avrebbe il pregio di consentire al redattore di

bilancio di declinare l'applicazione della deroga con riferimento ai fatti ed alle circostanze specifici di ciascuna impresa.

A ben vedere, questa problematica interpretativa di carattere generale pone una serie di corollari. Per esempio sull'unità elementare di contabilizzazione, cioè su quali elementi delle immobilizzazioni materiali ed immateriali si possa applicare la deroga 2021: c'è il problema, per l'impresa che voglia avvalersi della sospensione nel 2021, di determinare se sia possibile per i soli beni su cui la deroga è stata applicata nello scorso esercizio o anche su altri, nonché se la deroga possa estendersi ai cespiti acquisiti nell'esercizio 2021.

Occorrono quindi chiarimenti per comprendere se l'istituto della sospensione ammortamenti sia, per i bilanci 2021, solo una norma di trasciamento, applicabile solo ai cespiti per i quali l'impresa se ne sia già avvalsa nel bilancio

2020, o sia una effettiva proroga generale, con possibilità di determinarne ex novo portata e ambito applicativo.

### Gli altri aspetti

Per il resto, la norma non ha subito modifiche e restano valide le utili indicazioni contenute nel Documento interpretativo n. 9, pubblicato dall'Oic il 16 aprile 2021 (si veda l'articolo sotto).

La norma sulla sospensione degli ammortamenti non sembra aver intercettato il tema della verifica dell'esistenza di perdite di valori delle immobilizzazioni materiali e immateriali, disciplinate dal principio Oic 9, rispetto al quale allo stato non pare attiva alcuna deroga o semplificazione. A ben vedere, anzi, la sospensione, comportando un maggior valore dell'attivo immobilizzato, è suscettibile di creare maggior esposizione, per lo meno dal quantitativa, a possibili svalutazioni. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Coerenza tra scelte contabili, informativa e realtà

### Nota integrativa

Il criteri nel documento interpretativo Oic n. 9

Il documento interpretativo Oic n. 9 (Di 9) è una bussola per applicare la sospensione degli ammortamenti, improntando il comportamento del redattore a coerenza e completezza dell'informativa. La nota integrativa ha un ruolo chiave.

Ad esempio, il paragrafo 6 puntualizza la possibilità di applicare la deroga ai singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali, a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali o all'intera voce di bi-

lancio. Ma non per scelta arbitraria del redattore: per definire l'unità elementare di contabilizzazione si dovrà mantenere coerenza con le ragioni che hanno indotto la società a non effettuare gli ammortamenti, che ai sensi del decreto Agosto vanno esplicitate in nota integrativa.

Illuminante è l'esempio n. 2B, sul caso di una società che detiene un impianto produttivo che ha lavorato a pieno regime durante la pandemia e un secondo che ha lavorato al 60% a causa del lockdown. La società decide di avvalersi della norma solo per quest'ultimo, pertanto solo l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali riconducibili a esso si imputa a conto economico in misura ridotta.

Analogamente, il paragrafo 7 sulla determinazione della misura della sospensione dell'ammortamento, va nella direzione della coerenza generale tra scelta contabile, ragioni sottostanti e informativa di nota integrativa. Sulla coerenza tra rilevazione contabile ed informativa, il Di 9 indica che «la scelta in merito alla quota di ammortamenti che la società decide di non effettuare deve essere coerente con le ragioni fornite in nota integrativa ai sensi del comma 7-querter». Sulla coerenza tra scelta contabile e ragioni sottostanti, «la norma è inserita in un contesto normativo preordinato ad introdurre misure agevolative dovute alla pandemia».

Anche qui sono di grande utilità

e comprensibilità gli esempi applicativi, che sembrano preordinati a suggerire una lettura «per gradi». L'esempio 1A vede una società che, per la pandemia, incorrerebbe in una perdita operativa (A-B del conto economico). Per mitigarne gli effetti, si decide di avvalersi della deroga piena, ossia al 100% degli ammortamenti che sarebbero stati altrimenti stanziati. L'esempio 1B riporta il caso di una società che, con gli stabilimenti chiusi per pandemia, ha consuntivato un effetto economico negativo (non necessariamente una perdita). In questo secondo esempio la scelta contabile è di non effettuare gli ammortamenti in misura del 50%, ammontare determinato sulla base dei mesi di

lockdown, ipotizzati pari a sei.

Dalla lettura di tutto il Di 9, emerge un quadro che, pur non imponendo regole automatiche ai redattori, contestualizza adeguatamente i criteri applicativi della norma e richiama a comportamenti oculati, coerenti e ragionevoli. Comportamenti che dovranno trasparire dalla nota integrativa, nella quale, ai sensi del paragrafo 10, si dovrà indicare su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti, le ragioni che hanno indotto gli amministratori ad avvalersi della deroga, nonché l'impatto della sospensione degli ammortamenti in termini economici e patrimoniali. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Marchi e avviamenti

## Tre vie per gestire le rivalutazioni dopo la stretta sulla deducibilità

La scelta è tra proseguire in cinquantiesimi, pagare l'imposta sostitutiva o annullare gli effetti fiscali ottenuti nell'esercizio 2020

Pagina a cura di  
**Alessandro Germani**

La campagna dei bilanci 2021 è interessata dagli effetti dell'inasprimento delle regole sulla durata delle deduzioni, che passa da 18 a 50 anni per i marchi e gli avviamenti. Lo ha disposto la legge di Bilancio 2022, dopo che quella per il 2021, avendo previsto la possibilità di rivalutare o riallineare tali asset con un'imposta sostitutiva del 3%, aveva comportato un massiccio ricorso a tali operazioni nei bilanci 2020. Ora queste operazioni – per ciò che concerne la loro convenienza fiscale – sono messe fortemente in discussione. Peraltro con una discutibile norma che, contravvenendo in toto allo Statuto del con-

tribuente, prevede che gli effetti riguardino già il 2021, anziché valere solo per il futuro.

Vediamone gli impatti in bilancio per ciò nella chiusura dei conti al 31 dicembre 2021. Distinguiamo le rivalutazioni dai riallineamenti: i maggiori impatti bilancistici riguardano le prime.

### Le rivalutazioni

Chi ha rivalutato asset quali i marchi – norma prevista per i soli soggetti Oic – lo ha fatto generalmente per due motivi. Da un lato il miglioramento patrimoniale; accanto all'incremento delle immobilizzazioni immateriali vi è stato un pari incremento (al netto della sostitutiva del 3%, prescindendo dall'ulteriore 10% necessario ad affrancare la riserva in sospensione d'imposta) dell'equity.

Dall'altro, la convenienza fiscale: a fronte del 3% si beneficiava di un recupero in 18 anni ai fini Ires e Irap dei maggiori ammortamenti. Molti addirittura lo hanno fatto solo per la convenienza fiscale. Vediamo cosa succede adesso con la norma in cinquantiesimi.

Una scelta è quella di andare avanti in cinquantiesimi, con una convenienza fiscale chiaramente inferiore a prima. Poiché logicamente l'ammortamento del marchio sarà al massimo in 20 anni, parte dell'ammortamento sarà ripreso a tassazione, come variazione in aumento temporanea recuperabile solo in futuro, ammesso che l'azienda esista ancora e produca comunque reddito. Teoricamente bisognerebbe stanziare le imposte differite attive, ma verosimilmente non lo si potrà fare in quanto la ragionevole certezza su un orizzonte di 50 anni potrebbe essere assente.

Una seconda scelta può essere quella di pagare la sostitutiva in più – del 9%, 11% o 13% – necessa-

ria a proseguire l'ammortamento in 18esimi. Al di là degli aspetti di convenienza fiscale e finanziaria dell'operazione – che appaiono immediatamente ridotti – l'incremento della sostitutiva comunque abbatte l'importo iscritto in origine a patrimonio netto, riducendo se non altro gli effetti per chi avesse rivalutato anche con quella finalità, e non solo per convenienza fiscale.

La terza possibilità, infine, è revocare i soli effetti fiscali dell'operazione, ottenendo indietro l'imposta sostitutiva versata, in base a un futuro provvedimento dell'agenzia delle Entrate che disciplina questa possibilità. Ma in tal caso c'è un effetto collaterale non da poco: se si mantiene un valore contabile di 100 e si revoca la rivalutazione fiscale, ci si troverà con un valore fiscale dell'asset inferiore, supponiamo pari a 50. Ciò significa che in futuro si avrà a che fare con maggiori imposte, per cui questa operazione presuppone lo stanziamento di un fondo imposte

differite (Oic 25, paragrafo 60). Si determinerà quindi una riduzione della riserva di rivalutazione del 24,9% (27,9% - 3% di sostitutiva) che abatterà notevolmente il patrimonio netto incrementato con la precedente rivalutazione. Vi sarà quindi chi, a quel punto, potrebbe optare per revocare la rivalutazione anche sotto il profilo contabile (si veda l'articolo in basso).

### I riallineamenti

Ci sono ripercussioni anche nel caso dei riallineamenti, che riguardano sia i soggetti Oic sia quelli Ias. Infatti, potrebbe essere stato riallineato un marchio oppure un avviamento, sempre al fine di disinnescare il doppio binario fra civilistico e fiscale.

In ambedue i casi, la norma che dispone la deduzione in 50esimi anziché in 18esimi genera delle variazioni in aumento. Con un orizzonte temporale a 50 anni lo spazio per le imposte anticipate potrebbe non esservi. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Possibile cancellazione, effetto sui bilanci 2021

### La revoca contabile

Riapprovare i conti 2020 appare laborioso

La disposizione che ha previsto l'inasprimento delle deduzioni dei marchi rivalutati da 18 a 50 anni genera una serie di problematiche civilistiche. Il dietrofront solo fiscale determina, in ogni caso, la necessità di stanziare le imposte differite passive (si veda l'articolo sopra) e quindi riduce considerevolmente l'equity precedentemente rivalutato. Visarà chi allora penserà a retrocedere anche contabilmente. Vediamo cosa può succedere.

In primo luogo occorre notare che la norma è particolarmente infelice: non disponendo nulla a livello contabile, lascia tutto aperto sotto questo profilo. Al limite si potrebbe sostenere che, se la norma non ha disposto nulla, la revoca contabile non sia ammessa. Se dunque si sostiene una tesi del genere, la conclusione automatica dovrebbe essere quella per cui l'unica possibilità di dietrofront sia quella di riapprovare i bilanci 2020 senza la rivalutazione. Non appare tuttavia cosa da poco. Occorre riaprire i conti, effettuare ex novo i conteggi, predisporre un nuovo package completo di bilancio, fare i passaggi con gli organi di controllo, sottoporre all'assem-

blea il nuovo bilancio 2020 e poi depositarlo al registro imprese. È proprio il caso di dire che oltre al danno c'è anche la beffa.

Da un punto di vista logico, allora, una strada più agevole sembrerebbe quella di non passare attraverso una riapprovazione dei bilanci 2020, ma di operare nel 2021 facendo venir meno gli effetti della rivalutazione. In poche parole, *tamquam non esset*. Perché non c'è dubbio che molti, se avessero saputo che la norma sarebbe poi stata cambiata in senso così peggiorativo, non avrebbero optato per la rivalutazione nei bilanci 2020. Sono stati quindi tratti in inganno da una norma che è durata dalla sera alla

mattina, giusto il tempo di arretrare uno scompiglio senza precedenti. Perché gli importi della sostitutiva a scaglioni ex articolo 176, comma 2-ter del Tuir sono sempre apparsi assai elevati, prova ne è che nella fiscalità delle operazioni straordinarie non molti optano per questa misura.

Bisogna quindi chiedersi se vi sia spazio per annullare la rivalutazione già al 1° gennaio 2021, come prima operazione dell'anno, dato che la rivalutazione è l'ultima operazione dell'anno, tanto è vero che l'ammortamento lo si fa sui valori ante rivalutazione. Così si opera con una cancellazione di fatto automatica, stornando l'equity in contropartita del mag-

gior valore dell'asset e iscrivendo un credito per la sostitutiva versata e da versare. Si dovrebbe essere, infatti, non tanto in presenza di un errore, bensì di un cambiamento di principio contabile determinato dal cambiamento (repentino) delle regole del gioco impresso dal legislatore (Oic 29, paragrafo 45). Peraltro non si è nemmeno in presenza di un fatto successivo che poteva retroagire nel bilancio 2020 ai sensi dell'Oic 29, paragrafo 62, secondo periodo. Infine avrebbe senso, per omogeneità, che il confronto con il 2020 sia effettuato con valori che prescindono anch'essi dalla rivalutazione (Oic 29, paragrafi 15-18). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I BILANCI DELLE IMPRESE

## La modalità

Si potrà operare con la rivalutazione distinta per ciascun bene senza necessariamente procedere per

categorie omogenee; occorrerà rilevare in contropartita del maggior valore dei beni iscritti nell'attivo di stato patrimoniale una voce di patrimonio netto

# Rivalutazione dei beni/1

## L'opzione rimane per i bilanci 2021 ma soltanto ai fini civilistici

Il perimetro è stato ristretto ai cespiti che non sono stati oggetto dell'operazione nei conti dell'esercizio precedente

Pagina a cura di  
**Paola Carrara**  
**Marco Rescigno**

La rivalutazione dei beni d'impresa, introdotta dall'articolo 110 del Dl 104/2020 (decreto Agosto) e inizialmente prevista per i bilanci 2020, è stata prorogata all'esercizio successivo 2021. Nel decreto Sostegni è stata integrata la disciplina originaria, estendendo la possibilità di applicazione della norma anche nei bilanci in corso di formazione al 2021.

Ma la nuova legge di rivalutazione non concede la possibilità di esercitare l'opzione per il riconoscimento dei plusvalori tramite l'applicazione dell'imposta sostitutiva con l'aliquota ridotta del 3%: l'applicazione del regime di rivalutazione comporterà dunque, per chi deciderà di applicarlo nei prossimi bilanci 2021, solo effetti civilistici e non produrrà alcun effetto fiscale. Inoltre, il perimetro di rivalutazione civilistica è limitato ai beni che non sono stati oggetto di rivalutazione nel bilancio dell'esercizio 2020.

Sotto il profilo contabile, le regole da adottare per la rivalutazione dei beni nei bilanci 2021 restano immutate e, a riguardo, trova piena applicazione il documento interpretativo n. 7 («Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni») emesso dall'Oic nel 2021.

La rivalutazione di legge opera in deroga alle disposizioni relative ai criteri di valutazione espressi dall'articolo 2426 del Codice civile che, in riferimento alle immobilizzazioni, prescrive che le stesse «sono iscritte al costo di acquisto o di produzione» ed, essendo la loro utilizzazione limitata nel tempo, il

relativo costo deve «essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione» e nel caso in cui, alla data della chiusura dell'esercizio, l'immobilizzazione «risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato [...] deve essere iscritta a tale minore valore».

Anche per la rivalutazione 2021, si potrà operare con la rivalutazione distinta per ciascun bene (e quindi selezionando singolarmente i beni che si intende rivalutare), senza necessariamente procedere per categorie omogenee; occorrerà rilevare in contropartita del maggior valore dei beni iscritti nell'attivo di stato patrimoniale una voce di patrimonio netto (riserva di rivalutazione).

Nel caso di beni materiali e immateriali, la rivalutazione potrà essere effettuata ricorrendo, così come specificato nel documento interpretativo n. 7 dell'Oic, a tre diverse e note modalità: rivalutazione del costo storico e del relativo fondo ammortamento, rivalutazione del solo costo storico (valore lordo) e riduzione del fondo ammortamento.

Da considerare che, in riferimento alla rivalutazione che sarà operata nel 2021, gli ammortamenti saranno calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un'operazione successiva e pertanto l'ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall'esercizio successivo alla loro iscrizione (quindi dal 2022).

Il massimo della rivalutazione così come indicato dall'Oic è fissato nei «valori effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità economica di utilizzazione nel-

l'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri».

Pertanto ai fini dell'individuazione del valore costituente il limite massimo alla rivalutazione, si può utilizzare sia il criterio del valore d'uso, sia il criterio del valore di mercato. Sarà fondamentale determinare, anche mediante perizie, il valore di mercato o d'uso che sarà utilizzato per la rivalutazione dei beni. A riguardo, utili riferimenti sono indicati nel principio contabile Oic 9 che definisce le regole di determinazione del fair value (assimilabile al valore di mercato) e del valore d'uso.

L'applicazione della deroga concessa ai criteri di valutazione dell'articolo 2426 per la rivalutazione dovrà avvenire in un'ottica generale di «prudenza», anche perché è pur vero che la rivalutazione genera in prima applicazio-

ne, benefici patrimoniali (per effetto della riserva di patrimonio netto) ma, nel caso di perdite di valore rilevate nei successivi esercizi, le eventuali svalutazioni impatteranno direttamente sui risultati economici. Sarà necessario fornire in nota integrativa l'informativa riguardante la rivalutazione con riferimento ai criteri di valutazione adottati (facendo riferimento alla norma applicabile per la deroga e al metodo di contabilizzazione utilizzato), i movimenti delle immobilizzazioni (indicando separatamente per ogni voce l'importo della rivalutazione operata nell'esercizio), la natura e le utilizzazioni delle voci di patrimonio netto (in merito alla natura della riserva che si genera), la fiscalità differita e gli eventuali effetti della modifica della vita utile del bene rivalutato. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'esempio

Rivalutazione con gestione della fiscalità differita

Costo storico impianto	€ 200.000
Fondo ammortamento	€ 80.000
Vita utile stimata (anni)	5
Valore di mercato indicato per rivalutazione	€ 250.000

Si opta per la modalità di rivalutazione attraverso l'aumento del costo storico. Nell'anno 2023 il bene rivalutato si ipotizza venga ceduto ad un prezzo di € 200.000

## SCRITTURE ESERCIZIO 2021

1) Ammortamento del bene nel 2021 (su valore ante rivalutazione)

Ammortamento impianti	a	F.do ammortamento	40.000
-----------------------	---	-------------------	--------

2) Rivalutazione al maggior valore di mercato

Impianti	Riserva	a	Riserva di rivalutazione	170.000
----------	---------	---	--------------------------	---------

3) Stanziamento imposte differite sul maggior valore di rivalutazione (€ 170.000\*27,9%)

Riserva di rivalutazione	a	F.do imposte differite	47.430
--------------------------	---	------------------------	--------

## SCRITTURE ESERCIZIO 2022

1) Ammortamento del bene nel 2022 (calcolato sul valore rivalutato € 370.000\*20%)

Ammortamento impianti	a	F.do ammortamento	74.000
-----------------------	---	-------------------	--------

2) Rversamento delle imposte differite sul maggior ammortamento per effetto della rivalutazione (€ 34.000\*27,9%)

F.do imposte differite	a	Imposte differite	9.486
------------------------	---	-------------------	-------

## SCRITTURE ESERCIZIO 2023

1) Vendita del bene ad un prezzo di € 200.000 e realizzo della plusvalenza di € 24.000 (differenza tra valore netto contabile € 176.000 e prezzo di vendita)

F.do ammortamento	a	Impianti	194.000	370.000
Credito v/clienti		Plusvalenza	200.000	24.000

2) La vendita del bene comporta il realizzo del maggior valore di rivalutazione e quindi il riversamento integrale del fondo imposte differite residuo pari a € 37.944

F.do imposte differite	a	Imposte differite	37.944
------------------------	---	-------------------	--------

## Fiscalità differita, riserva ridotta

Differenza temporale  
Il valore ai fini fiscali non è quello contabile

Nell'effettuare la rivalutazione nei bilanci 2021, si dovrà tenere conto della gestione della fiscalità differita. Infatti, poiché i maggiori valori iscritti in bilancio non troveranno riconoscimento ai fini fiscali, la rivalutazione determinerà l'insorgenza di una differenza temporanea tra il valore contabile delle attività rivalutate e il loro valore ai fini fiscali.

Alla data di rivalutazione sarà opportuna l'iscrizione di imposte differite, Ires e Irap, direttamente a riduzione della riserva di patrimonio netto.

Negli esercizi successivi, le imposte differite saranno riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore (attraverso ammortamento, cessione dell'immobile, successiva riduzione per perdite di valore). L'iscrizione delle imposte differite passive a riduzione della riserva limita ovviamente l'incremento di patrimonio netto rispetto al valore di rivalutazione; tale effetto che deve essere considerato ai fini dell'analisi degli impatti della rivalutazione. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

10%

**L'imposta sostitutiva**

Il saldo attivo da rivalutazione è riserva in sospensione d'imposta, affrancabile con imposta sostitutiva del 10%

# Rivalutazione dei beni/2

## Nel turismo chance gratuita per beni d'impresa e partecipazioni

Il saldo attivo va a riserva in sospensione assimilata a quella di utili, affrancabile. Se viene distribuita ai soci, è tassata

Pagina a cura di  
**Cristina Odorizzi**

L'articolo 6-bis del Dl 23/2020 (decreto Liquidità, convertito dalla legge 40) ha introdotto per le imprese, di qualsiasi natura giuridica (compresi soggetti in contabilità semplificata) del settore alberghiero e termale la possibilità di rivalutare in modo gratuito e con rilevanza fiscale i beni d'impresa e le partecipazioni individuate dalla sezione II del capo I della legge 342/2000. Rimangono esclusi dal beneficio gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La misura mira a sostenere le imprese operanti nel settore turistico e termale colpite dal Covid-19 e si traduce, anche in deroga dell'articolo 2426 del Codice civile, in una rivalutazione destinata ad esplicitare effetti sia civilistici che fiscali e determinando anche un rafforzamento patrimoniale conseguente l'emersione di plusvalori latenti su alcuni cespiti patrimoniali e con l'iscrizione di una riserva in sospensione d'imposta.

**Gli effetti fiscali**

La rivalutazione straordinaria prevista per i settori alberghiero e termale si caratterizza per il fatto che, in relazione agli effetti interni alla società (maggiori ammortamenti, plus/minusvalenze e così via), è gratuita: cioè non sono dovute imposte sostitutive di sorta, sia per i beni ammortizzabili che

per quelli non ammortizzabili. Il saldo attivo da rivalutazione è riserva in sospensione d'imposta, affrancabile con imposta sostitutiva del 10%.

L'affrancamento, se effettuato, qualifica questa riserva alla stregua di una riserva di utili, tassata con tutte le conseguenze fiscali nel caso di distribuzione.

**Oggetto e tempistica**

La rivalutazione è applicabile a tutti i beni d'impresa diversi dagli immobili merce, purché già risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019. Si intendono per tali i beni acquisiti in proprietà o altro diritto reale entro tale data oppure, per i beni realizzati in appalto, iscritti in contabilità entro la medesima data.

I beni in leasing devono essere stati riscattati entro la stessa data del 31 dicembre 2019 (articolo 2 del Dm 13 aprile 2001, n. 162).

Per quanto attiene il bilancio in cui può essere eseguita la rivalutazione, l'articolo 6-bis, a differenza della disposizione generale sulla rivalutazione (articolo 110 Dl 104/2020) lascia facoltà alle imprese di collocarla in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.

In pratica, quindi, era possibile frazionare la rivalutazione dei beni nei bilanci 2020 e 2021, oppure decidere se intervenire in uno o nell'altro dei due bilanci.

La conseguenza di ciò è che chi non ha effettuato in tutto o in parte la rivalutazione nel 2020 può applicarla in fase di

chiusura del bilancio 2021.

Va infine precisato che la disposizione è applicabile anche ai soggetti con esercizio non solare in quanto l'articolo 6-bis fa riferimento all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 ed ai successivi due esercizi.

**I casi particolari**

L'articolo 5-bis del Dl 41/2021 convertito con legge 69/2021, confermando quanto già chiarito dall'agenzia delle Entrate (vedasi fra l'altro la risposta ad interpello 637/2020 del 31 dicembre 2020), ha disposto con interpretazione autentica che la rivalutazione alberghiera si applica alle stesse condizioni anche:

- per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili dal reddito del concedente in base all'articolo 102, comma 2, Tuir e quindi che nel contratto di affitto sia pattuita, in deroga all'articolo 2561 del Codice civile, l'imputabilità delle quote di ammortamento al concedente;
- per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, deducendo la destinazione dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.

**La platea**

Un punto non specificato dalla norma rispetto alla rivalutazione alberghiera è l'individuazione dei settori che possono applicarla, in quanto l'articolo 6-bis non offre una definizione in merito.

**Lavori in corso**

Per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione d'uso va dedotta dai titoli edilizi e dalla categoria catastale

## La maxideduzione slitta al 2022

**La decorrenza**

Norma da coordinare con il principio Oic 7

Contrariamente alle precedenti leggi ordinarie, i cui effetti sono sempre stati postergati rispetto all'esercizio di effettuazione della rivalutazione, la disposizione speciale sulla rivalutazione dei beni mirata ai settori alberghiero e termale ha efficacia «dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita» (comma 3).

Ciò sembra significare che l'efficacia dei nuovi valori decorra anche fiscalmente al periodo

stesso di effettuazione della rivalutazione.

Va segnalato che, pur essendo questa la chiara lettera della norma, essa è quanto meno peculiare rispetto alle normali regole contabili.

In base ai principi contabili, la rivalutazione si effettua successivamente alla contabilizzazione degli ammortamenti, essendo intesa come ultima operazione dell'esercizio, riferita a valori stabilizzati; di conseguenza gli ammortamenti sui nuovi valori verrebbero contabilizzati nell'esercizio successivo.

Infatti la bozza di circolare dell'agenzia delle Entrate (la consultazione si è conclusa il 7

Un aiuto sul punto si può rinvenire nella bozza di circolare in tema di rivalutazione, posta in consultazione dall'agenzia delle Entrate sino al 7 dicembre 2021.

La bozza di circolare fa rinvio sul punto a previgenti disposizioni, quale l'articolo 10, Dl 83/2014 (credito d'imposta) che individua il settore alberghiero in modo ampio facendolo coincidere con alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi e tutte quelle individuate come tali da normative regionali.

La circolare cita la risoluzione 12/E/2020, che, in tema di sospensione dei versamenti d'imposta, individua le imprese turistico-ricettive come quelle rientranti nella sezione 55 dei codici Ateco e quindi ad esempio alberghi, alloggi per vacanze, villaggi, affittacamere, rifugi, agriturismo, aree di campeggio e aree attrezzate ed altri. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**I BILANCI DELLE IMPRESE**



**La liquidità**

In tema di liquidità, rispetto a prima, l'unica differenza sta nel fatto di prevedere le attività finanziarie correnti alla lettera

C, mentre nella precedente definizione i crediti finanziari correnti erano fuori dalla liquidità, trovando allocazione nella successiva lettera E

# Posizione finanziaria netta

## Nel consolidato l'indebitamento va rappresentato a livello di gruppo

Nella nuova definizione di Pfn i crediti correnti sono inclusi nella liquidità mentre i debiti sono divisi in finanziari e commerciali

**Alessandro Germani**

Nell'ambito dei documenti che costituiscono il package di bilancio, un ruolo fondamentale è giocato dalla relazione sulla gestione. È in questo documento, infatti, che l'azienda deve rappresentare nel migliore dei modi la gestione annuale, attraverso descrizioni, concetti, indicatori di performance, analisi dei rischi. Poiché si tratta di un documento letto, fra gli altri, dai finanziatori delle imprese, in primis le banche, è importante ricomprendervi l'analisi della posizione finanziaria netta (Pfn), sia come indicatore in valore assoluto, sia in rapporto ad altre grandezze, come ricavi, Ebitda o patrimonio netto.

Storicamente la definizione di Pfn era quella della comunicazione Consob del 2006, in cui si faceva esplicito riferimento alla nozione presente nella raccomandazione del Cesr del 10 febbraio 2005.

Tale definizione era altresì ricompresa nel principio contabile Oic 6 relativo alla ristrutturazione del debito.

Questo principio è stato successivamente abrogato, in quanto le tematiche della ristrutturazione dei debiti sono andate direttamente a confluire nel principio contabile n. 19 relativo ai debiti, senza tuttavia che in quest'ultimo documento venisse riportata la definizione di posizione finanziaria netta.

Il vuoto è stato colmato il 4 marzo 2021, quando l'European securities and markets authorities (Esma) ha introdotto

un orientamento che rielabora la definizione di posizione finanziaria netta. Esso è entrato in vigore il 5 maggio 2021, applicandosi quindi già alle semestrali 2021 e, a maggior ragione, ai bilanci 2021. L'elenco di tutte le voci e il confronto con la classificazione Consob sono nello riportati nello schema sulla destra.

In primis va notato l'aspetto terminologico, per cui mentre in passato si parlava di posizione finanziaria netta, adesso il riferimento è alla nozione di indebitamento finanziario. La definizione dell'Esma appare comunque in continuità con quella Consob del 2006.

La componente che riguarda la liquidità appare simile alla precedente definizione. L'unica differenza sta nel fatto di prevedere le attività finanziarie correnti alla lettera C, mentre nella precedente definizione i crediti finanziari correnti erano fuori dalla liquidità, trovando allocazione nella successiva lettera E. La componente del debito a breve termine che conduce alla definizione di indebitamento finanziario corrente netto appare identica alla precedente definizione dello schema Consob/Cesr.

Lo stesso dicasi per le componenti dell'indebitamento non corrente. Alla lettera J ora

si fa riferimento agli strumenti di debito, con una nozione che appare solo più ampia rispetto alle obbligazioni che comparivano alla lettera L precedente, ma la sostanza è in ogni caso la medesima.

L'Esma ha poi fornito ulteriori indicazioni utili. In primis in caso di bilancio consolidato anche l'indebitamento deve essere rappresentato su base consolidata. La voce *Debito finanziario* dovrebbe includere il debito remunerato (ovvero il debito fruttifero) che comprende, tra l'altro, le passività finanziarie relative a contratti di locazione a breve e/o a lungo termine. La voce *Debiti commerciali e altri debiti non correnti* dovrebbe includere i debiti non remunerati che presentano una significativa componente di finanziamento implicito o esplicito, ad esempio i debiti verso fornitori con una scadenza superiore a 12 mesi.

Al di là dell'utilizzo nell'ambito del bilancio, la nozione di posizione finanziaria netta trova spazio anche in altri ambiti aziendali di particolare importanza.

Ricordiamo, in particolare, i covenants finanziari che sono posti dalle banche per misurare la performance del soggetto finanziato.

Ad esempio, viene imposto un certo rapporto fra debito e patrimonio netto che non deve essere sfiorato, pena l'addebito di penali (*waliver*) o, nei casi più gravi, la revoca dei fidi. Altro ambito è quello delle valutazioni d'azienda, laddove l'*equity value* è dato dalla somma dell'*enterprise value* e della posizione finanziaria netta. Come dire che, se l'azienda ha un valore di 100, se è indebitata per 20 allora varrà 80 per l'azionista, viceversa se ha cassa attiva per 20 varrà 120. ●



**Il confronto**

**La vecchia definizione di Pfn (comunicazione Consob 2006)**

- A. Cassa
- B. Altre disponibilità liquide (dettagli)
- C. Titoli detenuti per la negoziazione
- D. Liquidità (A) + (B) + (C)
- E. Crediti finanziari correnti
- F. Debiti bancari correnti
- G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente
- H. Altri debiti finanziari correnti
- I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)
- J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D)
- K. Debiti bancari non correnti
- L. Obbligazioni emesse
- M. Altri debiti non correnti
- N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)
- O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)

**La nuova definizione di Pfn (orientamento Esma del 4 marzo 2021)**

- A. Disponibilità liquide
- B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
- C. Altre attività finanziarie correnti
- D. Liquidità (A + B + C)
- E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)
- F. Parte corrente del debito finanziario non corrente
- G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)
- H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)
- I. Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)
- J. Strumenti di debito
- K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti
- L. Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)
- M. Totale indebitamento finanziario (H + L)

**Le decorrenza**

La classificazione Esma è in vigore dal 5 maggio 2021 e quindi si applica a partire dalle semestrali dello scorso anno

## Ricavi/1

# L'Oic 34 parte dal 2023 ma richiede di rivedere i contratti già da ora

I proventi di una vendita vanno separati dai corrispettivi degli eventuali servizi annessi ma prestati anche in esercizi diversi

Pagina a cura di  
**Franco Roscini Vitali**

Il principio contabile Oic 34 posto in consultazione dall'Organismo Italiano di Contabilità (Oic) in forma di Bozza fino al 7 marzo 2022, disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ricavi e le informazioni da presentare nella nota integrativa.

L'entrata in vigore del principio riguarda i bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2023 o in data successiva. Pertanto, sono esclusi i bilanci 2022, ma le imprese dovrebbero conoscerne il contenuto per prepararsi ad applicarlo: in molti casi andranno rivisti i criteri di redazione dei contratti, con impatto sulle funzioni commerciali. Inoltre, in molte situazioni, il principio è già applicabile: vi si utilizzano

regole già presenti nei principi contabili che l'Oic 34 ha il pregio di raccogliere e coordinare.

La novità più rilevante è l'identificazione dell'unità elementare di contabilizzazione, definita la «singola prestazione inclusa nel contratto da contabilizzare separatamente». Un unico contratto di vendita può includere prestazioni diverse che richiedono la contabilizzazione separata. È il caso della vendita di un bene associata alla prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni, che impone di separare il ricavo della vendita del bene dal corrispettivo della manutenzione contabilizzato a parte.

Il documento, in linea col contenuto dell'Oic 11, impone al redattore del bilancio di procedere, nella rilevazione iniziale, con l'analisi del contratto di vendita, per stabilire quali sono le

unità elementari di contabilizzazione: questa è la singola prestazione inclusa nel contratto da contabilizzare separatamente. Pertanto, vanno trattati separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni che sono promesse al cliente. La segmentazione del contratto è necessaria, perché da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente.

La separazione non è necessaria quando i beni e servizi previsti sono integrati o interdipendenti tra loro, come nel caso non possano essere utilizzati separatamente dal cliente ma solo in combinazione gli uni agli altri o se una o più prestazioni non rientrano nelle attività caratteristiche della società e sono prestate gratuitamente.

La separazione è necessaria quando ciascuna delle prestazioni previste dal contratto di vendita è effettuata con modalità e tempi differenti. Non lo è se queste sono effettuate nello stesso esercizio.

Nel determinare il prezzo complessivo si tiene conto an-

che degli importi pagati al cliente assimilabili a sconti e quindi contabilizzati in riduzione del prezzo complessivo; invece, gli importi pagati al cliente relativi a prestazioni ricevute (controprestazione ricevuta), inclusi nel medesimo contratto, sono contabilizzati come costi.

I corrispettivi aggiuntivi, come i premi di risultato, sono inclusi nel prezzo complessivo del contratto di vendita solo nel momento in cui diventano ragionevolmente certi: se dipendono dalla performance del cliente o dall'andamento di indici di mercato, il criterio della ragionevole certezza non è soddisfatto finché tali elementi non si verificano.

Il principio contiene alcune indicazioni nel caso in cui il prezzo di vendita delle singole unità elementari di contabilizzazione non sia previsto contrattualmente. Ma è opportuno che le imprese indichino già nel contratto la scomposizione del prezzo di vendita, anche per evitare contestazioni fiscali.

Tornando al caso del contratto di vendita di un bene che in-

clude anche la prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni, si deve evidenziare la differente impostazione contabile che, dal 2023, le imprese dovranno adottare.

Attualmente, per esempio, si rileva un ricavo di 100 ma si dovrebbe contabilizzare il costo della manutenzione imputando lo stesso nel conto economico con contropartita un fondo: questo è previsto dal principio contabile Oic 31. Fondi per rischi e oneri. Questo comportamento è imposto per rispettare il principio di competenza con il quale si correlano i costi di manutenzione ai ricavi.

Dal 2023, invece, a fronte di una scomposizione del corrispettivo di 100 (per esempio, tra 98 vendita del bene e 2 prestazione di manutenzione per i successivi due esercizi), si imputa 98 ai ricavi dell'esercizio, mentre il corrispettivo di 2 è imputato ai successivi due esercizi nei quali verranno sostenuti i costi di manutenzione che saranno correlati ai ricavi derivanti dalla manutenzione. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il trasferimento di rischi e benefici fa da guida

### La rilevazione

Non si tiene conto del rischio di credito

Per la rilevazione dei ricavi, la Bozza dell'Oic 34 conferma quanto previsto in altri principi contabili. I ricavi per vendita di beni sono rilevati quando sono soddisfatte tutte le condizioni previste nell'Oic 15 «Credito» e precisamente:

- è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita;

- l'ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile;

- il processo produttivo dei beni è completato.

Per valutare se il trasferimento sostanziale dei rischi è avvenuto, si tiene conto sia di fattori qualitativi (per esempio, clausole contrattuali) sia di fattori quantitativi (come l'esperienza storica); non si tiene conto del rischio di credito che incide sulla recuperabilità dello stesso.

Nel caso di vendite con diritto di reso, il ricavo è ridotto per effetto della stima dello stesso con

contropartita una passività classificata tra i fondi oneri.

La contabilizzazione del reso comporta il ripristino del costo del bene venduto iscritto in una voce separata tra le attività dell'attivo circolante al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino.

Il documento contiene anche la definizione di trasferimento sostanziale dei benefici collegato a quello dei rischi. Il trasferimento sostanziale dei benefici avviene quando la società trasferisce alla controparte la capacità di decidere dell'uso del

bene e di ottenerne i relativi benefici in via definitiva: i benefici sono intesi come i possibili flussi di cassa che si possono ottenere direttamente o indirettamente dal bene. Pertanto, questo avviene quando il cliente può disporre liberamente dei beni, rivendendoli in totale o completa autonomia, concedendoli in affitto o utilizzandoli nella propria produzione.

Da notare che già l'Oic 15, nella nota 1 al paragrafo 71, precisa che, salvo caso eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei bene-

fici: anche in questo caso l'Oic 34 contiene una regola che non costituisce una novità.

La rilevazione dei ricavi per prestazioni di servizi segue le regole del principio contabile Oic 23 che fanno riferimento allo stato di avanzamento quando sono rispettate le condizioni ivi previste: accordo tra le parti che prevede la maturazione del corrispettivo via via che la prestazione è eseguita e ammontare del ricavo di competenza che può essere misurato attendibilmente. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I BILANCI DELLE IMPRESE



## L'esempio

La Bozza dell'Oic 34, per illustrare le semplificazioni che introduce per micro imprese e bilanci abbreviati, contiene un

esempio di contabilizzazione, che riguarda la vendita di un'autovettura con contratto che comprende anche i primi quattro tagliandi

# Ricavi/2

## Microimprese e bilanci abbreviati, semplificazioni al test convenienza

La contabilizzazione del fondo rischi e oneri non comporta la deduzione fiscale per cui restano solo le complicazioni

Pagina a cura di  
**Franco Roscini Vitali**

La bozza dell'Oic 34 prevede semplificazioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese. Ma è opportuno fare alcune riflessioni sulla convenienza a utilizzare tale possibilità che, anche dal punto di vista fiscale, potrebbe comportare maggiori complicazioni e maggior impatto rispetto alla regole generali destinate alle imprese maggiori.

Come illustrato a pagina 10, il documento prevede, nel caso di vendita di un bene associata alla prestazione di un servizio (per esempio di manutenzione) per un certo numero di anni, la separazione del ricavo della vendita del bene dal corrispettivo del servizio di manutenzione contabilizzato a parte.

In sostanza, il redattore del bilancio deve procedere, al momento della rilevazione iniziale, con l'analisi del contratto di vendita al fine di stabilire quali sono le unità elementari di contabilizzazione: questa è la singola prestazione inclusa nel contratto da contabilizzare separatamente.

Questa regola può essere disattesa dalle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e dalle micro imprese che possono non procedere all'identificazione dell'unità elementare di contabilizzazione a meno che le singole prestazioni non siano formalmente individuate e valorizzate separatamente nel contratto oppure in altri atti legati alla vendita (paragrafo 19).

Questa semplificazione,

che costituisce una facoltà, è una politica contabile che, se adottata, deve essere applicata a tutte le transazioni che generano ricavi.

Tuttavia, applicando le regole generali, si ricade nelle previsioni contenute nel principio Oic 31 che impongono la contabilizzazione dei fondi per oneri relativi agli impegni contrattualmente previsti.

L'esempio contenuto nell'Oic 34, relativo alla contabilizzazione nel bilancio in forma abbreviata e in quelle delle micro imprese delle vendite di beni e servizi, riguarda la vendita di un'autovettura con prestazione di servizi relativa a quattro tagliandi gratuiti per i successivi quattro anni (Esempio EI 12).

La società contabilizza il ricavo relativo all'unica unità elementare di contabilizzazione (la vendita del bene) e contestualmente, per tenere conto dell'impegno a effettuare quattro ta-

gliandi gratuiti, deve stimare un accantonamento al Fondo Rischi e Oneri pari al costo che stima di dover sostenere per adempiere alla propria obbligazione: è il principio di competenza, ovvero di correlazione costi-ricavi, che lo impone.

A questo punto, entrano in gioco le regole fiscali che non consentono la deducibilità del costo relativo all'accantonamento al fondo per rischi e oneri: pertanto, la società deve contabilizzare in bilancio (se rilevante) la fiscalità differita, una complicazione per le imprese minori.

Pertanto, l'utilizzo della semplificazione potrebbe rivelarsi non conveniente per queste imprese che, invece, potrebbero abituarsi a valorizzate separatamente nel contratto, oppure in altri atti legati alla vendita, vendite e prestazioni.

Tra l'altro, in particolare per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata che non sono propriamente "piccole", questo consentirebbe un miglior approccio al controllo di gestione.

Questo comportamento non dovrebbe generare alcuna complicazione fiscale perché si ricade nell'ambito dell'articolo 109 del Tuir e, pertanto, si applicano le regole generali.

A questo proposito dovrebbe essere eliminata la divergenza sulla competenza, in materia di derivazione rafforzata, tra imprese maggiori e micro imprese, che genera soltanto dubbi.

Fanno sorridere alcuni quesiti e le relative risposte a interpellanti in materia di principio di competenza dove è precisato che «la società non è micro-impresa»: infatti la risposta è valida comunque per tutte le imprese, anche micro. I casi di divergenza delle regole generali sulla competenza relativi a tali imprese sono minimi e non riguardano l'operatività quotidiana. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'Oic agevola la prima applicazione

### In sintesi

La bozza alla prova di tre situazioni

Il principio Oic 34 prevede, per la rilevazione dei ricavi di cui alla voce A.1 del conto economico, queste quattro fasi:

- determinazione del prezzo complessivo del contratto;
- identificazione dell'unità elementare di contabilizzazione;
- valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione;
- rilevazione dei ricavi.

L'Oic si applica ai bilanci di esercizi iniziati dal 1° gennaio 2023 o da data successiva. Effetti della prima applicazione in base all'Oic 29. È consentita l'applicazione prospettica.

### Società minori

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese possono non identificare l'unità elementare di contabilizzazione, a meno che le singole prestazioni non siano formalmente individuate e valorizzate separatamente nel contratto o in altri atti legati alla vendita. La semplificazione è applicata a tutti i ricavi.

Se il contratto prevede termini di pagamento con scadenza oltre i 12 mesi, si può non attualizzare i flussi finanziari futuri.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese possono non applicare la disposizione sulla contabilizzazione delle vendite con diritto di reso. Possono iscrivere in riduzione dei ricavi un fondo oneri per un importo pari alla differenza tra ciò che si prevede di rim-

borsare al cliente e il costo del bene venduto che si prevede di ricevere. Le micro imprese sono esentate dalla redazione della nota integrativa.

### Cessione di licenze

La cessione di una licenza produce ricavi quando la società cede in uso la licenza al cliente lungo un periodo determinato. Il ricavo è rilevato proporzionalmente lungo la durata del contratto, a meno che altri criteri non siano identificabili (per esempio in base alle vendite).

Se il cliente ottiene tutti i benefici dell'uso della licenza senza che si rendano necessarie ulteriori attività del fornitore, il ricavo è rilevato al momento della consegna della licenza.

### Conto proprio o conto terzi

Se in una transazione è coinvolta una terza parte oltre al venditore e al cliente la società venditrice valuta gli elementi contrattuali per stabilire se sta agendo per conto proprio o per conto di terzi.

Agisce per conto proprio quando ha:

- la responsabilità di fornire beni/servizi al cliente;
- il rischio di magazzino, ovvero che i beni rimangano invenduti e perdano valore; e
- ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del bene o del servizio.

Se non agisce per conto proprio, deve contabilizzare la prestazione al cliente come se agisse per conto di terzi: iscrive il ricavo della vendita al netto dei costi sostenuti per l'acquisto del bene, individuando il valore della commissione spettante. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

25%

**La «commissione»**

Trasformabili in credito d'imposta - pagando il 25% - le attività per imposte anticipate riferite a perdite ed eccedenze Ace

# Aggregazioni aziendali

## Per convertire le Dta limite ulteriore a 500 milioni e delibera entro giugno

Il nuovo tetto riguarda le perdite fiscali e le eccedenze Ace. Si aggiunge a quello del 2% calcolato sul valore delle attività

Pagina a cura di  
**Giacomo Albano**

**P**roroga al 30 giugno 2022 del termine per deliberare le operazioni di aggregazione aziendali che danno diritto alla conversione delle Dta, con contestuale introduzione di un massimo di Dta convertibili pari a 500 milioni, tetto che si aggiunge al limite del 2% del valore delle attività dei soggetti partecipanti. L'incentivo della conversione delle Dta, introdotto dalla legge di Bilancio 2021, consiste nella possibilità di trasformare in credito d'imposta - a fronte del pagamento di una "commissione" del 25% - le attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze Ace maturate in capo ai soggetti coinvolti in operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda e non ancora utilizzate alla data di efficacia dell'operazione straordinaria.

L'importo massimo di Dta trasformabili, in base alla formulazione originaria della norma, era pari al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, ma senza considerare il soggetto che presentava le attività di importo maggiore. In caso di conferimento d'azienda, il limite era pari al 2% delle attività oggetto di conferimento.

La conversione spetta indipendentemente dal fatto che le Dta siano state iscritte in precedenza in bilancio. Qualora le Dta non siano state iscritte, la trasformazione in crediti di imposta comporta l'imputazione a conto economico di un provento, che non è tassabile per previsione di legge. A fronte di tale

provento va rilevato il costo per la commissione, che invece è fiscalmente deducibile.

La trasformazione in credito d'imposta avviene in due momenti: il 25% dell'importo complessivo di Dta convertibili si trasforma alla data di efficacia giuridica dell'operazione e il restante 75% al primo giorno dell'esercizio successivo. Tutte le perdite e le eccedenze Ace cui si riferiscono le Dta convertite non sono più utilizzabili a partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione.

Come detto, l'efficacia della trasformazione delle Dta in credito d'imposta è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle Dta convertite, da effettuarsi per il 40% entro trenta giorni dall'efficacia dell'operazione e per il 60% entro i primi trenta giorni dell'esercizio successivo.

In questo contesto normativo, le modifiche introdotte dalla

### L'ANTICIPAZIONE

La legge di Bilancio 2022 anticipa al 31 dicembre 2021 il termine per fruire dell'affrancamento gratuito dei disavanzi nel limite di 5 milioni in presenza di operazioni di aggregazione aziendale, termine che era fissato al 31 dicembre 2022. La cessazione anticipata taglia fuori da tale beneficio tutte le operazioni aggregative con efficacia giuridica dal 1° gennaio 2022, pur se deliberate in precedenza.

legge di bilancio 2022 vanno in una duplice direzione:

1 da un lato la disciplina della conversione delle Dta viene estesa fino al 30 giugno 2022 (termine per deliberare le operazioni di aggregazione aziendale), estendendo così di sei mesi il termine originario del 31 dicembre;

2 dall'altro, fermo restando il limite del 2%, viene introdotto anche un limite in valore assoluto all'ammontare delle Dta trasformabili in credito d'imposta, pari a 500 milioni (importo massimo di attività rilevanti pari a 25 miliardi).

Pertanto, in caso di fusione e scissione, l'ammontare delle Dta trasformabili in credito d'imposta non potrà superare un valore pari al minore tra i) 500 milioni e ii) il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, senza considerare il soggetto che presentava le attività di importo maggiore. In caso di conferimento d'azienda si fa riferimento al 2% delle attività oggetto di conferimento. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, il limite di 500 milioni va riferito a ogni operazione di aggregazione posta in essere e non al complesso delle operazioni poste in essere da una stessa società.

Per quanto concerne la decorrenza della nuova previsione, la relazione illustrativa chiarisce che il nuovo limite si applica alle operazioni di aggregazione aziendale per le quali l'organo amministrativo abbia approvato il progetto, in caso di fusioni e scissioni, o abbia deliberato l'operazione, in caso di conferimenti, a partire dall'entrata in vigore della modifica. Vengono così escluse dall'applicazione del limite di 500 milioni le operazioni che - pur non ancora efficaci sotto il profilo giuridico - siano state deliberate entro il 31 dicembre 2021. ●

● RIPRODUZIONE RISERVATA

## Proroga estesa a chi prende il controllo

### Acquisizioni

Quattro i requisiti da soddisfare

Esteso anche il termine per fruire della conversione delle Dta nell'ipotesi di aggregazione che fa seguito all'acquisizione del controllo.

In linea generale, l'incentivo è fruibile a condizione che le società partecipanti all'operazione di aggregazione:

- 1 siano operative da almeno due anni;
- 2 non facciano parte dello stesso gruppo societario;
- 3 non siano legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%;
- 4 non siano controllate, neanche indirettamente, dallo stesso soggetto (controllo di diritto).

I requisiti di "indipendenza" e operatività devono sussistere, non solo al momento in cui viene posta in essere l'operazione, ma anche ininterrottamente nel corso dei due anni precedenti.

Tuttavia, la disciplina originaria ammetteva il beneficio per i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo qualora il controllo fosse stato acquisito tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021 ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo venisse realizzata l'operazione di fusione, scissione o conferimento d'azienda.

In tale ipotesi è previsto che le Dta convertibili siano solo quelle maturate fino al periodo d'imposta prece-

dente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo (e ancora disponibili alla data di efficacia dell'operazione).

In considerazione dei tempi tecnici che possono richiedere le operazioni di aggregazione, la legge di Bilancio 2022 allunga da uno a due anni successivi alla data di acquisizione del controllo il termine entro il quale deve essere realizzata l'operazione di fusione, scissione o conferimento d'azienda, fermo restando che l'operazione deve essere deliberata dai rispettivi organi amministrativi entro il nuovo periodo di validità dell'incentivo, ovvero entro il 30 giugno 2022.

La legge di Bilancio 2022 interviene anche su quelle aggregazioni a cui partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato; in tale ipotesi la modifica normativa consente di considerare, ai fini dell'applicazione del limite del 2%, invece che le attività risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater del Codice civile, i valori risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile. Inoltre, nel caso in cui l'operazione di aggregazione aziendale coinvolga una società che abbia optato per il consolidato fiscale, il beneficio della conversione delle Dta in crediti d'imposta è esteso a tutte le perdite riportate a nuovo da parte della consolidante indipendentemente dal soggetto che ha apportato tali perdite. ●

● RIPRODUZIONE RISERVATA

## I BILANCI DELLE IMPRESE



## In calendario

Febbraio è dedicato alle quadrature dei conti e agli assestamenti di bilancio. Poi ci si dedicherà al conteggio delle

imposte e alla stesura del pacchetto di bilancio. Infine si passerà alla redazione della relazione al bilancio da parte dell'organo di controllo

# L'approvazione

## Proroga sulle assemblee a distanza ma non sui termini di ok al bilancio

Torna il 30 aprile come scadenza ordinaria. Fino al 31 luglio è possibile riunire i soci anche in conferenza audio o video

Pagina a cura di  
**Alessandro Germani**

Quest'anno l'iter di approvazione del bilancio torna nell'ambito dei canonici 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio. Infatti, per i bilanci 2019 e 2020 si è potuto beneficiare della proroga a 180 giorni ex lege stabilita per via degli effetti della pandemia dall'articolo 106 del Dl 18/20. Quest'anno, invece, tale proroga non è più stata prevista e quindi la data spartiacque per l'approvazione ordinaria dei bilanci torna a essere il 30 aprile 2022.

Dunque nella stragrande

maggioranza dei casi il mese di febbraio sarà dedicato alle quadrature dei conti e agli assestamenti di bilancio. Dopodiché ci si dedicherà al conteggio delle imposte e alla predisposizione del pacchetto di bilancio per sottoporlo all'approvazione dell'organo amministrativo entro i 90 giorni. A quel punto si passa alla redazione della relazione al bilancio da parte dell'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) ed eventualmente del revisore, se presente.

Infine l'assemblea dovrà tenersi entro la fine del mese di aprile. Ricordiamo che le società che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato posso-

no approvare tanto il bilancio singolo quanto il consolidato nel più ampio termine di 180 giorni. Ciò comporta quindi che, in presenza di un gruppo tenuto al consolidato:

- le controllate debbano approvare il proprio bilancio singolo nel termine dei 120 giorni;
- la controllante ha la facoltà di usufruire del maggior termine di 180 giorni per il proprio bilancio singolo e per quello consolidato.

In questo quadro, stante il fatto che non c'è la proroga per i termini di approvazione del bilancio, giova invece considerare che la possibilità di tenere le assemblee in audio-video-conferenza è stata estesa fino al 31 luglio 2022. Infatti l'articolo 3 del Dl 228/2021 (decreto Milleproroghe ora in conversione) ha esteso questa possibilità che originariamente scadeva il 31 dicembre 2021.

Questo significa che le as-

semblee di approvazione dei bilanci possono essere svolte secondo le modalità a distanza e non in presenza. Occorre fare attenzione al fatto che la norma fa riferimento alle assemblee "tenute", il che significa che la possibilità di avvalersi delle modalità a distanza riguarda le assemblee che sono effettivamente svolte entro la data del 31 luglio 2022. Vediamo quale sia l'ambito di società a cui si applica la proroga in questione. Per quanto riguarda le società di capitali e le cooperative, diviene sufficiente prevedere nell'avviso di convocazione, anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente, che:

- l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;
- il voto possa essere espresso

in via elettronica o per corrispondenza;

- l'intervento in assemblea possa essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione.

Similmente l'avviso di convocazione della srl può stabilire che l'espressione del voto avvenga mediante il metodo della "consultazione scritta" o del "consenso espresso per iscritto".

Per ciò che concerne le quotate, potrà essere nominato per le assemblee ordinarie e straordinarie il "rappresentante designato" anche se lo statuto dispone diversamente. Nell'avviso di convocazione si potrà prevedere che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, il che significa che i soci, in tal caso, non potranno intervenire in assemblea, nemmeno mediante sistemi di telecomunicazione. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Dopo l'emergenza clausola ad hoc per la riunione virtuale

### La massima notarile

Si può lasciare ai soci l'opzione di presenziare

La pandemia ha insegnato a ripensare attività e comportamenti che richiedevano tassativamente la presenza fisica. Anche in ambiti particolarmente ferrei quali quello societario. La massima n. 200 del Consiglio notarile di Milano prevede che, se c'è un'apposita clausola statutaria, si possa convocare l'assemblea

fissandone lo svolgimento solo con modalità virtuali.

La riforma del diritto societario del 2003 ha consentito, in base all'articolo 2370 del Codice civile, che l'assemblea sia convocata in un luogo fisico, permettendo l'intervento dei soci anche in audio/video conferenza. Ora la recente massima n. 200 stabilisce che, in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l'intervento all'assemblea con mezzi di telecomunicazione, l'organo amministrativo (o comunque il soggetto che effettua

la convocazione) può legittimamente indicare nell'avviso di convocazione che l'assemblea si terrà esclusivamente mediante tali mezzi, omettendo di indicare il luogo fisico e indicando le modalità di collegamento (con facoltà di fornire le specifiche tecniche anche in seguito, prima della riunione). Questa facoltà ha validità maggiore se c'è una clausola che consente l'intervento con mezzi di telecomunicazione, in base all'articolo 2370, comma 4.

Da ciò, secondo i notai di Milano, discendono alcuni corollari:

- 1) sono legittime le clausole che prevedono l'obbligatorietà accanto ai mezzi di telecomunicazione dell'intervento di persona (si garantisce il diritto dei soci, di origine statutaria, a scegliere);
- 2) è legittima la clausola che dà agli amministratori la facoltà di scegliere se indicare anche un luogo fisico di convocazione, fermo restando l'obbligo di prevedere l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione;
- 3) la clausola disciplinante il luogo di convocazione dell'assemblea può prevedere la possi-

bilità di convocare le assemblee fuori dal comune della sede sociale (o fuori da una determinata area geografica) solo a condizione che la convocazione consenta di intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; ciò a evidente tutela delle minoranze;

- 4) quanto affermato nella massima per le assemblee dei soci deve ritenersi applicabile anche per le riunioni degli altri organi sociali (Cda e collegio sindacale). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Focus  
del Sole 24 Ore

Direttore responsabile  
**Fabio Tamburini**

Caporedattore  
**Maria Carla De Cesari**

Coordinamento  
**Franco Roscini Vitali**

Inserito a cura di  
**Enrico Bronzo**  
**Maurizio Caprino**

Settimanale -  
Registrazione  
Tribunale di Milano  
n. 170 del 07-06-2013

# Revisione

## Verifiche attente sulla recuperabilità degli attivi di stato patrimoniale

Sotto la lente gli avviamenti: l'incertezza economico-finanziaria potrebbe generare perdite di valore delle immobilizzazioni

**Luca Magnano San Lio**  
**Alessandra Ponzo**

La revisione dei bilanci 2019 e 2020 in molti casi è stata segnata da un clima di incertezza da pandemia. Parzialmente alleviato, almeno nella valutazione del presupposto della continuità aziendale, dalla normativa emergenziale volta a permettere alle imprese di mantenersi in funzionamento.

Con i bilanci in chiusura al 31 dicembre 2021 (o in corso a tale data), una parte degli istituti emergenziali esaurirà il proprio effetto (si pensi alla deroga sulla continuità aziendale) mentre altri continueranno ad avere influenza anche negli esercizi futuri (come la sospensione degli

ammortamenti o la norma sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione).

Il graduale dipanamento della "nebbia pandemica" consentirà di inquadrare gli effetti di medio termine sullo stato di salute delle imprese. Inoltre richiederà di tornare alla "nuova normalità" nello sviluppo delle valutazioni *forward-looking*, ad esempio quelle basate sui business plan, che sottendono ormai molte delle valutazioni di bilancio. A partire da quella dell'adeguatezza del presupposto della continuità aziendale.

I bilanci relativi all'esercizio 2021 risentiranno quindi in misura diversa rispetto all'anno precedente dell'incertezza dello scenario macroeconomico dovuta al Covid-19. L'esperienza

passata ha da un lato aumentato la sensibilità dei redattori di bilancio nelle previsioni, in particolare nel valutare le prospettive future contenute nei piani pluriennali delle imprese.

Dall'altro lato, il prolungamento degli effetti della pandemia sta cambiando il contesto in cui le imprese operano e le variabili da considerare negli scenari futuri.

Nel 2021, in aggiunta, numerose realtà aziendali hanno dovuto riconfigurare il modo di svolgere attività commerciale, il funzionamento delle catene di approvvigionamento e di distribuzione.

Anche per effetto di altre due grandi variabili che stanno toccando le imprese: da un lato l'incremento dei prezzi di alcune materie prime e la scarsità di altre e dall'altro la spinta verso un'economia più sostenibile, il che rende ancora più incerti lo scenario di riferimento e le prospettive future.

Gli amministratori dovranno

quindi valutare questi elementi per catturarne e rappresentarne in modo appropriato gli effetti su attività, risultati finanziari e flussi di cassa futuri.

Molta attenzione richiederà la verifica della recuperabilità degli attivi di stato patrimoniale, tra cui gli avviamenti: la rinnovata incertezza delle previsioni economico-finanziarie potrebbe compromettere il beneficio economico di certi investimenti, generando perdite dovute al valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

La revisione contabile delle stime di bilancio, in particolare quelle più influenzate dalle assunzioni basate su eventi futuri ed incerti, è certamente una delle aree di maggiore focalizzazione nell'attività di revisione.

Lo testimonia anche la recente rielaborazione del principio di revisione Isa Italia 540, in vigore dal 2020, che disciplina le regole e linee guida per lo svolgimento delle procedure di revisione con riferi-

mento alle stime contabili.

La corretta applicazione di tale principio potrebbe assumere rilevanza ancora più marcata nella revisione dei bilanci 2021, a causa del riemergere delle situazioni di crisi mitigate negli ultimi anni dalla normativa emergenziale.

Si pensi alle verifiche richieste al revisore sulla corretta identificazione e considerazione, da parte degli amministratori, dei *trigger events* che impongono di valutare eventuali rischi di svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, in presenza dei quali il redattore dovrà determinare il valore recuperabile delle immobilizzazioni e - nel caso del valore d'uso - stimare i flussi reddituali e di cassa per gli esercizi futuri, derivati dai medesimi piani aziendali a cui avrà fatto riferimento nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione a supporto delle sue assunzioni sulla continuità aziendale. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Sempre più attenzione ai fattori Esg

### Le nuove sfide

Rotta su «environmental, social and governance»

**Gianluca Geminiani**  
**Luca Magnano San Lio**

Le tematiche Esg (Environmental, social and governance), in particolare il cambiamento climatico, sono un argomento cui gli investitori e gli altri soggetti partecipanti ai mercati finanziari sono sempre più interessati a causa del potenziale effetto sulla performance delle imprese.

Tra i settori con maggiori probabilità di essere interessati

ci sono: servizi finanziari, energia, trasporti, edilizia, automotive, alimentare, agricoltura.

Pur con alcuni rallentamenti legati alla pandemia, l'attenzione a queste tematiche è sempre crescente, sia da parte dei mercati finanziari sia da parte dei *regulators*, che hanno avviato processi normativi che nel medio termine imporranno di affiancare al reporting finanziario anche l'informativa sui fattori Esg.

È quindi imperativo, già dai bilanci 2021, che i redattori tengano conto di queste istanze nel corredo informativo del bilancio e in generale nelle valutazioni *forward-looking*.

Si pensi alla valutazione delle

rimanenze: questioni ambientali possono rendere obsolete le scorte, diminuire i prezzi di vendita o aumentare i costi di acquisto, generando problemi di valore netto di realizzo.

Se da una parte agli amministratori è richiesto di tenere presente i rischi e le implicazioni Esg nella preparazione dell'informativa finanziaria, dall'altra è naturale che i controllori dei bilanci facciano di tali aspetti l'oggetto della propria attenzione.

A supporto dell'attività dei revisori, si assiste ad un incremento delle linee guida pubblicate da organismi tecnici internazionali, che si soffermano sul-

le implicazioni dei rischi legati al clima nella revisione dei bilanci.

Tra queste va ricordato il documento pubblicato dallo Iasb (l'ente preposto all'emanazione degli Isa, da cui derivano gli Isa Italia) nel 2020 dal titolo «The consideration of climate-related risks in an audit of financial statements».

È una raccomandazione per i revisori volta a evidenziare le aree di attenzione relative ai rischi legati al clima nell'ambito della revisione del bilancio.

Lo Iasb evidenzia che il cambiamento climatico produce impatti sulle imprese di vari settori, che di conseguenza sono in aumento gli interventi di soggetti

regolatori in materia di bilancio e che si accresce la domanda da parte degli investitori di informazioni relative a tali tematiche.

Di contro, gli Isa richiedono che il revisore identifichi e valuti i rischi di errori significativi della situazione finanziaria, dovute a frode o errori, progetti e svolga procedure di revisione in risposta a tali rischi e acquisisca elementi probativi per formulare un giudizio professionale. A seconda delle circostanze, eventi legati a tematiche ambientali possono quindi costituire rischi di errori significativi sul bilancio e/o richiedere informazioni integrative. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I BILANCI DELLE IMPRESE

## Il consenso

Se è richiesto, la relazione del collegio sindacale deve anche riportare il consenso di tale organo di controllo all'iscrizione

nell'attivo di bilancio dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di sviluppo aventi utilità pluriennale, nonché dell'avviamento

# Collegio sindacale

## Nella relazione si valuta la gestione sulla base dei documenti di bilancio

Le procedure di controllo devono riguardare la regolarità formale, senza accertamenti di verità, correttezza e chiarezza dei conti

Pagina a cura di  
**Luigi Baumet**  
**Michele Rinaldi**

I doveri del collegio sindacale, non incaricato della revisione legale, sui bilanci di società non quotate sono delineati dall'articolo 2429 del Codice civile, con formule piuttosto ampie e generiche sul contenuto della relazione di cui al comma 2. Soccorrono le «Norme di Comportamento del collegio sindacale delle società non quotate», aggiornate a luglio 2021. Tra esse, la 3.8 (vigilanza su bilancio e relazione sulla gestione) e la 7 (relazione all'assemblea).

Dall'articolo 2429 si desume che la relazione ha ad oggetto i risultati dell'esercizio e l'attività del collegio; quest'ultimo può effettuare osservazioni e proposte sul bilancio e la sua approvazione, anche nel caso in cui si sia ricorso alla deroga

prevista nell'articolo 2423, comma 4 del Codice.

Quanto ai risultati d'esercizio, l'organo di controllo deve esprimere solo una valutazione sull'andamento generale della gestione e su come essa è rappresentata nei documenti di bilancio, vigilando sulla loro conformità alle norme di legge e statutarie. In altri termini, il controllo è solo sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali su formazione, deposito e pubblicazione, non deve essere analitico di merito sul contenuto del bilancio e sulla sua attendibilità. Nessun obbligo di procedure di controllo per accertare verità, correttezza e chiarezza del bilancio.

Quanto alla sua attività, il collegio deve esprimere un giudizio su quanto svolto ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice, dando conto degli strumenti utilizzati. Per esempio, nella relazione sono menzionate:

- eventuali azioni intraprese laddove dall'attività di vigilanza siano emersi fatti di rilevante gravità o omissioni con necessità di convocare l'assemblea e vi sia urgente necessità di provvedere (ex articolo 2406, comma 1);
- denunce pervenute da soci e indagini conseguenti effettuate (articolo 2408) o eventuali ricorsi ex articolo 2409.

Il collegio deve anche riportare una sintesi del controllo di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento. Va valutata l'efficienza di procedure, metodologie e strumenti aziendali adottati per svolgere l'attività considerando natura, articolazione e caratteristiche dell'impresa.

I sindaci devono anche vigilare anche sulle iniziative poste in essere dall'imprenditore per gli obblighi previsti dall'articolo 2086 (modificato dall'articolo 375, comma 2 del Codice della crisi d'impresa), sull'istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che rilevi tempestivamente crisi e perdita della continuità aziendale nonché, se del caso, sull'attivazione e l'effettiva adozione sen-

za indugio delle iniziative per superare la crisi e recuperare il *going concern*.

In caso di esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, comma 5, il collegio deve segnalare nella relazione le ragioni della deroga ed esprimere le osservazioni in merito alla loro fondatezza.

Ove richiesto, la relazione deve anche riportare il consenso del collegio sindacale all'iscrizione nell'attivo di bilancio dei costi di impianto e di ampliamento e dei costi di sviluppo aventi utilità pluriennale (articolo 2426, n. 5), nonché dell'avviamento (articolo 2426, n. 6). Secondo quanto previsto dalle Norme di comportamento (Norma 8.4), il collegio sindacale, per fornire il consenso, deve ogni anno accertare che:

- sia ragionevolmente dimostrata l'utilità futura di tali costi;

### L'articolo 2086 del Codice

Va riportata una sintesi del controllo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'impresa

- esista una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri;
- sia prevedibile, con ragionevole certezza, la loro recuperabilità.

Atal fine, il collegio sindacale riceve dagli amministratori elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il consenso, in mancanza dei quali, dichiarerà di essere impossibilitato a esprimere il consenso, illustrando sinteticamente le limitazioni nelle relative procedure di controllo.

Infine, il Dl 41/2021 (decreto Sostegni), ha prolungato all'esercizio 2021 la facoltà di rivalutare solo contabilmente i beni iscritti in bilancio che non sono stati già oggetto di rivalutazione nel bilancio dell'esercizio 2020. Al riguardo, il collegio sindacale deve attestare nella relazione che la rivalutazione non ecceda il valore effettivamente attribuibile ai beni medesimi con riguardo alla loro consistenza, capacità produttiva, possibilità di utilizzazione economica, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani ed esteri. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Incontri con i revisori almeno due volte l'anno

Scambi di informazioni  
Rapporti limitati ai dati necessari per le funzioni

Il collegio sindacale, nella sua relazione, deve anche formulare proprie osservazioni e proposte sul bilancio, tenuto conto del giudizio fornito ex articolo 14 del Dlgs 39/2010 dal revisore legale e delle informazioni scambiate con esso nel corso dell'esercizio sociale ai sensi dell'articolo

2409-septies del Codice civile. Tale disposizione prevede espressamente la possibilità che organo di controllo e soggetto incaricato della revisione contabile si scambino tempestivamente le informazioni rilevanti per espletare i rispettivi compiti che implicano lo svolgimento di attività diverse.

Infatti, le «Norme di Comportamento del collegio sindacale delle società non quotate» (Norma 5.3) stabiliscono che, salvo casi specifici che richie-

dano maggiore frequenza, è opportuno che il collegio sindacale incontri il soggetto incaricato della revisione nel corso dell'esercizio e scambi informazioni con quest'ultimo almeno in occasione delle fasi di avvio delle attività di revisione e di quelle conclusive di verifica del bilancio.

Le informazioni che il collegio sindacale scambia con l'incaricato della revisione devono intendersi limitate a quelle che si rendono necessarie per svol-

gere la propria funzione ed è opportuno che esse, unitamente al giudizio del revisore, siano comunicate al collegio sindacale in tempo utile per consentirgli di esprimere un consapevole giudizio ai fini dell'elaborazione della relazione all'assemblea.

Lo scambio di informazioni col soggetto incaricato della revisione relativamente al bilancio dovrebbe riguardare ad esempio:


- la continuità aziendale e l'eventuale "congelamento" del-

la perdita 2020 fino al 2025 ex articolo 1, comma 266 della legge di Bilancio 2021;

- la capitalizzazione dei costi di impianto e dell'avviamento;
- la sospensione dell'ammortamento;
- i risultati di un eventuale *impairment test*;
- la registrazione degli effetti della normativa che modifica il regime fiscale di ammortamento del maggior valore iscritto su marchi e avviamento. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**24 ORE**  
PROFESSIONALE



<p><b>24</b> START</p> <p><b>Smart24 Fisco Start</b> L'essenziale per il tuo aggiornamento.</p>	<p><b>24</b> FRIZZERA</p> <p><b>Smart24 Fisco Frizzera</b> Al tuo fianco nel lavoro, ogni giorno.</p>	<p><b>24</b> PREMIUM</p> <p><b>Smart24 Fisco Premium</b> Quello che cerchi, dalla teoria alla pratica.</p>	<p><b>24</b> PRO</p> <p><b>Smart24 Fisco Pro</b> L'offerta più completa per la tua informazione.</p>
---	---	--	--

## Smart24 Fisco. Più rapido, più efficiente, più adatto a te.

**Smart24 Fisco** è l'innovativo sistema informativo del Sole 24 Ore, progettato sulle tue esigenze con 4 soluzioni che rendono il lavoro rapido ed efficiente. **Scegli Smart24 Fisco** Pro, Premium o Start per consultare il patrimonio di documentazione fiscale del Sole 24 Ore oppure Smart24 Fisco Frizzera per accedere alle guide pratiche con le norme e le regole applicative.

[smart24fisco.com](http://smart24fisco.com)

SMART **24** FISCO  
*Smart work, smart life.*